

OGGETTO: **VVAS-2020_02. Comune di Minturno (LT).** Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al Piano denominato *“Variante al P.R.G. per le strutture ricettive all’aria aperta in attuazione della L.R. n.14/2011”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- la Variante di cui in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompresa tra le tipologie di Piano previste dall’art.6, comma 3 bis, del D.Lgs. n.152/2006;
- con nota prot. n.2478 del 27/1/2020, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n.93161 del 3/2/2020 il Comune di Minturno (LT) in qualità di Autorità procedente ha trasmesso alla scrivente struttura il Documento Preliminare e lo schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- l’istanza fa seguito ad una Conferenza di Servizi decisoria, convocata in prima seduta per il giorno 20/6/2019, indetta in forma simultanea e sincrona, ai sensi della Legge n.241/1990 dal Comune di Minturno, finalizzata all’approvazione dell’intervento in oggetto;
- con nota n.195550 del 4/3/2020 l’Autorità Competente ha individuato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento, fornendo agli stessi il link dove poter prendere visione della documentazione di Piano.

DATO ATTO CHE:

1. Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale

Con nota prot. n.195550 del 4/3/2020, sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, come da elenco appresso riportato:

- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;**
- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:**
 - Area Qualità dell’Ambiente;
 - Area Valutazione d’Incidenza e Risorse Forestali;
- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Le Attività Produttive e Lazio Creativo:**
 - Area Economia del Mare;
- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:**
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;

- Area Tutela del Territorio;
- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:**
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- **REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca:**
 - Area usi civici, credito e calamità naturali;
- **AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO:**
 - Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese;
- **AGENZIA DEL DEMANIO;**
- **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;**
- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI e PAESAGGIO per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;**
- **PROVINCIA DI LATINA:**
 - Settore Ambiente, Energia, Difesa del Suolo
 - Servizio Urbanistica e Pianificazione territoriale
 - Servizio Vincolo Idrogeologico e forestale
- **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE;**
- **ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio;**
- **A.S.L. LATINA Comprensorio Formia-Gaeta;**
- **Gestore Unico dell'ATO 4 – Acqualatina S.p.A.;**
- **CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA REGIONE LAZIO Segretariato Regionale Responsabile Ufficio Conferenze di Servizi.**

Con nota prot.n.866861 del 9/10/2020, l'Autorità Competente ha comunicato all'Autorità Procedente i pareri pervenuti nell'ambito della procedura chiedendo:

1. *riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs n.152/2006 dalla autorità procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente;*
2. *eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria.*

2. Inquadramento del Piano nel sistema di pianificazione sovraordinata

Da quanto riportato nel Documento Preliminare e nella documentazione allegata all'istanza si evince che l'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata nel modo seguente:

- ✓ *Per quanto riguarda il P.T.P. il Comune di Minturno ricade nel P.T.P. n. 14 e le aree ai fini della tutela hanno la seguente classificazione:*
 - *TI Fascia Costiera ad alto valore paesistico;*

- *Im Zone Agricole contigue al paesaggio costiero e agli insediamenti consolidati investite da urbanizzazione;*
- ✓ Secondo il *Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)*, le aree sono classificate come segue:
 - ✓ Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio:
 - *Paesaggio degli insediamenti urbani;*
 - *Paesaggio naturale;*
 - *Paesaggio naturale agrario;*
 - ✓ Tavola "B" - Beni Paesaggistici:
 - *Totalmente al vincolo di cui all'art. 5 L.R. 24/98: Costa del Mare;*
 - *Totalmente al vincolo di cui all'art. 136 del D. Lvo n. 42/04 lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche;*
 - *Parzialmente un'area al vincolo di cui all'art. 7 L.R. 24/98: Corsi delle acque pubbliche;*
- ✓ Per quanto riguarda il P.R.G. vigente del Comune di Minturno le aree sono classificate come:
 - *per circa mq. 15.419 Area Agricola di rispetto;*
 - *per circa mq. 84.490 Verde Pubblico semplice;*
- ✓ *Gli elementi vincolistici e di pianificazione territoriale di settore, relativi all'area di variante ed a un significativo intorno territoriale, sono stati rappresentati nella figura 1 in cui sono stati considerati i seguenti aspetti:*
 - *Vincoli derivanti dal PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) redatto dall'Autorità per i Bacini Regionali del Lazio; versione vigente a seguito degli Aggiornamenti del Piano del 12/02/2015.*
 - *Fascia di rispetto di 150 metri, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. Lazio 24/98.*
 - *Vincolo idrogeologico.*
 - *Vincoli derivanti dal PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.*
 - *Presenza di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).*
 - *Pianificazione del rischio sismico.*

(...) l'area oggetto di variante non è interessata da alcun vincolo territoriale tra quelli analizzati, né presenta elementi di particolare rilievo nelle pianificazioni di settore esistenti.

Dal punto di vista della pianificazione del rischio sismico (presenza di uno studio di microzonazione di livello 1 del territorio comunale di Minturno, validato dai competenti uffici della Regione Lazio) l'area risulta classificata stabile suscettibile di amplificazione sismica e potenzialmente soggetta a fenomeni di liquefazione; tale aspetto è stato ampiamente affrontato nello studio di microzonazione sismica di 26 livello 2 (come da normativa vigente) che dimostra la fattibilità delle previsioni urbanistiche proposte nella variante.

3. Caratteristiche e obiettivi del Piano

Da quanto riportato nel Documento Preliminare e nella documentazione allegata all'istanza si evince che:

Il Piano delle strutture ricettive all'aria aperta a cui fa riferimento il presente Rapporto Preliminare è redatto in adempimento della dell'art. 3 della Legge Regionale n. 14/2011 denominata "Disciplina urbanistica delle aree da destinare a struttura ricettiva all'aria aperta".

Le aree oggetto della variante si collocano quasi esclusivamente lungo la fascia costiera in zone completamente urbanizzate e destinate ad un utilizzo turistico privato o collettivo.

L'obiettivo previsto dalla Legge Regionale n.14/2011 era quello di regolarizzare, come già previsto già dalla LR n. 59/85, le strutture ricettive all'aria aperta esistenti.

Il Comune di Minturno ha stipulato una convenzione con la Associazione FAITA "per la realizzazione di attività propedeutiche di ricognizione dei complessi turistici all'aria aperta insistenti nel Comune di Minturno per fa realizzazione della variante al P.R.G. di cui all'art. 10 della L.R. n.59 del 3/5/1985 e del R.R. n.18 del 24 ottobre 2008".

Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 15.05.18 n. 30 in attuazione del comma 1 dell'art.3 della L.R.14/2011, sono state perimetrare le strutture ricettive all'aria aperta esistenti che, dalla verifica della documentazione presentata, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in questione.

(...)

In totale le aree oggetto della variante hanno una superficie di circa 99.909 m2 interamente occupata da strutture all'aria aperta esistenti.

Dal quadro sinottico delle normative e dei riferimenti in tema di sostenibilità, stabiliti ai diversi livelli dal quadro normativo attinente alla Variante Urbanistica sono stati desunti gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti riferiti a ciascun tema ambientale.

ARIA E FATTORI CLIMATICI
AFC1 Riduzione/contenimento delle emissioni climalteranti AFC2 Mitigazione del cambiamento climatico AFC3 Adattamento ai mutamenti climatici
ACQUA
ACQ1 Preservare la qualità delle acque ACQ2 Migliorare la gestione, evitare il sovrasfruttamento delle risorse idriche, valorizzare i servizi ecosistemici
SUOLO
SUO1 Protezione del suolo da tutte le forme di perdita, dissesto e contaminazione SUO2 Conservazione delle funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali del suolo
BIODIVERSITA', FLORA, FAUNA
BFF1 Mantenere e migliorare lo stato di conservazione della biodiversità, salvaguardando gli ecosistemi, le specie BFF2 Ridurre le pressioni sulla biodiversità e promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali
PAESAGGIO, BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE (ARCHITETTONICO E ACHEOLOGICO)
PAE1 Proteggere, migliorare e gestire il patrimonio culturale e archeologico PAE2 Conciliare il benessere economico e sociale con la salvaguardia del paesaggio naturale e antropico
POPOLAZIONE, SALUTE UMANA
PSU1 Proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di sostanze chimiche pericolose in tutte le matrici ambientali PSU2 Promuovere la salute e la qualità della vita

Le finalità specifiche dell'intervento sono:

1. Adempiere alle prescrizioni della L.R. n. 14/11 per l'inserimento nei PRG delle strutture esistenti;
2. dotare il territorio comunale di una adeguata offerta turistica rispettosa dell'ambiente;

3. favorire la riconversione ad uso turistico collettivo di zone interessate da edilizia singola, disordinata e spesso spontanea;

4. creare opportunità occupazionale.

4. Pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale.

Da parte dei suddetti Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti, nell'ambito del procedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

- **Regione Lazio**, Area "Attuazione Servizio Idrico Integrato": nota prot. n.257594 del 31/3/2020;
- **Regione Lazio**, Area "Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali": nota prot. n.271094 del 6/4/2020;
- **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti**: nota prot. n. 4636 del 6/4/2020, acquisita con prot. n.275536 del 6/4/2020;
- **Provincia di Latina**, Settore "Ecologia e Tutela del Territorio": nota prot. n.13173 del 20/4/2020, acquisita con prot. n.360489 del 20/4/2020;
- **ARPA Lazio**: nota prot. n.62579 del 8/10/2020, acquisita al prot. n.862819 del 8/10/2020;
- **Regione Lazio**, Area "Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti": nota prot. n.864682 del 8/10/2020;

Regione Lazio – Area Attuazione Servizio Idrico Integrato: evidenza che (...) si esime dall'esprimere parere in merito, in quanto non di competenza quindi, non dovuto.

Regione Lazio – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali. L'Area nel proprio parere di competenza ha evidenziato che (...) per la competenza in materia di procedura di valutazione di incidenza, l'istruttoria relativa al Piano è favorevolmente conclusa relativamente sia al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che alla Conferenza di servizi interna, ora sospesa;

Per la competenza in materia forestale, limitatamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si evidenzia la necessità di una integrazione tecnica che verifichi se la variante interessa aree boscate e se la pianificazione territoriale comporti l'eliminazione del bosco e la sua trasformazione in altro uso del suolo ai sensi dell'art.37 della citata L.R. e degli artt. 13 e 14 del R.R. n.7/2005.

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti: nel proprio parere, viste le caratteristiche del Piano ed esaminata la documentazione cartografica, vista anche l'ubicazione delle strutture ricettive interessate lungo la Marina di Minturno e in considerazione dell'impatto su un'area dall'alto valore paesaggistico e archeologico ritiene che la variante in oggetto "debba essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006" (da intendersi "sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica", facendo esplicito riferimento al Piano).

Inoltre, la stessa Soprintendenza ha evidenziato la necessità di integrare la documentazione del Rapporto Preliminare (da inserire dunque nel successivo Rapporto Ambientale) con i seguenti elaborati:

- elaborato grafico con posizionamento delle strutture ricettive nelle tavole di PTPR (A, B, C, D) in un rapporto di riduzione che consenta un'adeguata lettura dei vincoli e dei sistemi di paesaggio;
- documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto (con relativo grafico con coni visuali di riferimento) elaborata per ciascuna struttura ricettiva;

- *documentazione (grafici, relazioni tecniche, ecc.) che metta in relazione gli interventi previsti (recupero, ampliamenti inferiori al 20%, ampliamenti superiori al 20%, ecc.) per ciascuna struttura ricettiva con le prescrizioni della tabella B relativa ai sistemi di paesaggio interessati;*
- *posizionamento delle perimetrazioni dei provvedimenti di vincolo emessi da questo Ministero su base catastale e CTR rispetto alle strutture ricettive interessate dal programma;*
- *documento di valutazione di impatto archeologico (V.I.ARCH), ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.50/2016, redatto da professionisti archeologi in possesso di adeguata formazione (specializzazione o dottorato di ricerca), che preveda l'analisi e l'interpretazione del dato archeologico, attraverso la redazione di una carta archeologica su base catastale e CTR, con la localizzazione puntuale di tutte le emergenze e i rinvenimenti noti da bibliografia, dati d'archivio, scavi e ricognizioni, nell'areale interessato dal programma.*

Provincia di Latina, Settore "Ecologia e Tutela del Territorio": conclude il suo parere evidenziando che il Piano de quo:

- *è stato concepito per regolarizzare, come previsto dalla L.R. n.14/2011, le strutture ricettive all'aria aperta esistenti, localizzate in aree urbanizzate e già destinate ad utilizzo turistico privato/collettivo;*
- *è stato redatto secondo canoni di corretta e omogenea programmazione del territorio finalizzata alla riconversione dell'edilizia disordinata e in gran parte spontanea, di quel tratto della fascia costiera, ad un uso turistico più qualificato e utile allo sviluppo economico del territorio, si ritiene che lo stesso non comporta, per quanto di stretta competenza, impatti significativi con il locale sistema ambientale.*

Pertanto, rimandando alla eventuale successiva fase esecutiva la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni afferenti alle discipline in capo a questa Amministrazione, si ritiene, per quanto di stretta competenza, di non assoggettare il suddetto Piano denominato "Variante al P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta in attuazione della L.R. n. 14/2011" a Valutazione Ambientale Strategica.

ARPA LAZIO. L'Agenzia, premesse le caratteristiche del Piano e che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto, alla luce delle competenze dell'Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti - esprime il parere di competenza relativamente alle seguenti componenti ambientali:

1. *ARIA: "...secondo il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio aggiornato con gli Atti della Giunta Regionale e degli Assessori con la Deliberazione del 4 agosto 2020, n. 539, il comune di Minturno, ricade nella Zona Litoranea-IT1213 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, come stabilito dalla zonizzazione di cui alla D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 (...).*

Inoltre ai fini dell'adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l'inquinamento atmosferico ogni Comune del territorio regionale è stato classificato come stabilito dalla D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016, ed il Comune di Minturno è in Classe Complessiva 1 (ex Zona A) per il parametro PM; tale classe comprende i comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e per i quali sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria. Da quanto sopra, il Comune, ricadendo in classe 1, è tenuto ad adottare i provvedimenti previsti agli artt. 23, 24, e 5, 25, 28 del Piano di

Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione – D.C.R. n° 66/2009 nonché quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 – del Piano medesimo.

Nel R.P. manca una stima quantitativa degli effetti dell’attuazione del piano: delle possibili emissioni in aria derivanti dal traffico veicolare indotto, soprattutto nel periodo estivo. Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene che il Piano non è tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria nel dominio di interesse se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza riducendo l’impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l’apporto solare e se verranno seguite le indicazioni fornite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Risanamento della qualità dell’aria regionale.

- 2. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua si evidenzia che l’area del Piano, secondo l’aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n°18 e relative norme tecniche di attuazione, ricade, nella parte nord, nel Bacino Rio Capodacqua (S. Croce) 1 con classe di qualità “Buona” e nella parte sud, nel Bacino Fiume Garigliano 3 con classe di qualità “Sufficiente” per quanto riguarda lo stato ecologico riferito al triennio 2011-2014. Inoltre, i dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 2015-2017 confermano la classe di qualità “Sufficiente” per il corpo idrico Fiume Garigliano 3 e indicano un peggioramento delle acque del Rio Capodacqua (S. Croce)1 che consta uno stato ecologico con classe “Sufficiente”. Per quanto riguarda il corpo idrico marino costiero Da Vindicio a Bacino Garigliano, lo stato ecologico presenta una classe di qualità “Sufficiente” per il triennio 2011-2014 e “Buona” per il triennio 2015-2017. **Nell’area in esame è presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione.***

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità legata alla provvigione della risorsa idrica, si evidenzia che nel R.P. non vengono riportati dati specifici per cui andrà verificata la capacità dell’acquedotto di servire le utenze nei periodi di massimo utilizzo delle strutture ricettive.

L’impatto può essere considerato non significativo collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli efficacemente presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Infine, per la gestione delle acque meteoriche si dovranno seguire le indicazioni fornite dalle Norme Tecniche di Attuazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.

- 3. SUOLO: (...) Il comune di Minturno (dato 2018 e 2019) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 17.4% (fonte: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sulconsumo-di-suolo>). Il livello percentuale di suolo consumato del Comune risulta superiore rispetto al valore relativo alla provincia di Latina (10.3% - dato 2018 ISPRA). Considerando che il Piano interessa una esigua porzione del territorio comunale, si ritiene che l’impatto legato all’attuazione dello stesso, sul consumo di suolo, possa essere considerato non significativo prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un’adeguata permeabilità del suolo). In relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettera d) della L.R. n.6/2008: “Disposizioni regionali in materia di*

architettura sostenibile e di bioedilizia". Pur in assenza della completa attuazione della L.R. n.14/2005 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il cui termine di recepimento degli Stati Membri era fissato per il 6 febbraio 2018, che prevede che "Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m⁻³", si ritiene opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon.

- 4. RIFIUTI: il R.P. riporta che il Piano intende accogliere circa 3.000 utenti nel periodo di punta, tale incremento insiste in un Comune che presenta una percentuale di raccolta differenziata del 44,79% (dato 2018) (fonte ISPRA <http://www.catastorifiuti.isprambiente.it>). La suddetta percentuale non è in linea con gli obiettivi normativi (si ricorda difatti che l'art.205 del D.Lgs. n.152/2006 fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%). La significatività dell'impatto della produzione dei rifiuti derivante dall'attuazione del Piano viene considerata non rilevante se si terrà conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio, pubblicato nel B.U.R.L. n. 63 del 6/8/2019.*
- 5. RUMORE: Si asserisce che il Comune di Minturno non ha ancora adottato il Piano di Zonizzazione Acustica per cui si dovrà fare riferimento ai limiti di accettabilità del DPCM 01/03/1991.*
- 6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: nelle fasi di attuazione del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge n.36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.*

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area "Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti": rileva quanto segue:

- **Le aree oggetto della variante urbanistica non vengono analizzate con la necessaria indicazione delle superfici di progetto**, ovvero differenziando lo stato di fatto e la proposta progettuale. A tale proposito si sottolinea che ai sensi della richiamata L.R. n.14/2011, cui si fa ricorso con la D.C.C. n.30 del 15/5/2018. "Variante al P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta in attuazione della L.R. n.14/2011" non sono previsti interventi di variante zonizzativa finalizzata alla classificazione urbanistica di nuove aree da destinare agli insediamenti camping. La L.R. n.14/2011 infatti limita tale possibilità agli impianti esistenti per i quali ricorrano i requisiti disposti dalla stessa legge. Per tali impianti è pertanto prevista la possibilità di variante urbanistica in attuazione della quale possono essere operati ampliamenti e/o ristrutturazioni. Al riguardo si rileva che non risultano descritti gli interventi previsti nelle aree così distinte con la conseguente difficoltà a valutarne gli impatti ambientali in relazione agli aspetti di natura paesaggistica.*

- Inoltre, per le aree di trasformazione, negli elaborati grafici trasmessi non vengono puntualmente individuate le condizioni di tutela paesaggistica presenti, con specifico riferimento alle Tav. B e A del P.T.P.R. Ciò non rende possibile valutarne le condizioni di trasformabilità ovvero gli impatti della proposta sotto il profilo paesaggistico.

Per le carenze sopra delineate e in considerazione del valore paesaggistico del tratto di costa interessato, si ritiene di non poter escludere impatti significativi sull'ambiente, per effetto delle ricadute che la variante, così come proposta, può comportare dal punto di vista paesaggistico.

A tale riguardo, si rimette all'Autorità Competente la valutazione in merito ai successivi provvedimenti da adottare ai sensi del D.Lgs. n.152/2006. In ogni caso, nel prosieguo del procedimento, dovranno essere forniti i contenuti formativi della proposta di variante, allo stato attuale non definiti in maniera appropriata e, pertanto, la documentazione prodotta dovrà presentare i contenuti di seguito indicati.

Dal punto di vista paesaggistico:

- gli elaborati grafici dovranno contenere il posizionamento e la definizione dei perimetri delle strutture ricettive comprese nella variante, con chiara distinzione delle strutture esistenti e, tra queste, di quelle passibili di ampliamenti/ristrutturazioni stralciando le eventuali nuove strutture proposte che, si ricorda, non possono trovare soluzione con riferimento ai contenuti della L.R. n.14/2011. Le aree oggetto di variante dovranno essere puntualmente individuate negli elaborati costitutivi del PTPR approvato, in adeguata scala grafica che consenta un'appropriata lettura dei vincoli paesaggistici ex art.136 del D.Lgs 42/2004, al fine di verificarne le condizioni di intervento sotto il profilo paesaggistico nonché dei criteri delle scelte adottate in considerazione di scelte alternative possibili;
- relazione paesaggistica con la descrizione delle condizioni di trasformabilità secondo le norme di tutela paesaggistica vigenti relativamente alle aree comprese nella proposta di Piano (esistenti e/o di completamento-ristrutturazione-adequamento) per le quali vengano indicate le reali consistenze areali e i dati identificativi catastali;
- l'analisi delle scelte operate dalla proposta dovranno fornire evidenza delle condizioni di coerenza con il PUA "Piano di Utilizzazione degli Arenili" del Comune e, a tale scopo, dovrà essere effettuata la sovrapposizione delle aree di demanio pubblico (spiagge) che vengono utilizzate dalle strutture ricettive esistenti inserite nella proposta di Piano;
- inoltre, al fine di valutare gli impatti ambientali sotto il profilo delle ricadute urbanistiche risulta necessario fornire evidenza delle scelte operate in relazione alle condizioni di accessibilità e, più in generale delle condizioni di mobilità nel quadrante territoriale di riferimento. A tale scopo dovrà essere predisposto un elaborato grafico in scala adeguata in cui venga evidenziata la viabilità esistente e/o di progetto, con le rispettive caratteristiche dimensionali nonché evidenziando gli accessi al mare (pubblici e privati). A tale riguardo, la rete viaria dovrà essere definita in funzione degli accessi alle singole strutture ricettive ricomprese nel Piano, unitamente al sistema delle aree destinate alla sosta dei veicoli –con individuazione delle aree a parcheggi pubblici e privati.

Dal punto di vista urbanistico: in riferimento alla pregressa conferenza di servizi, sospesa per intraprendere la procedura di verifica di VAS, si prende atto della D.C.C. n.30 del 15/5/2018 ai sensi del comma 1 dell'art.3 della L.R. n.14/2011 con la quale sono state perimetrare le strutture ricettive all'aria aperta esistenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge cui si fa ricorso, rilevando che le strutture censite risultano Girasole, Arizzona, Chalet azzurro, Golden Garden e Marina. A tale riguardo si riscontra sia nel Rapporto Preliminare che negli elaborati grafici l'individuazione un numero maggiore di aree non ben distinte, e pertanto risulta necessario chiarire tale divergenza di dati. Inoltre, risulta necessario che nel prosieguo del procedimento:

- *l'Amministrazione Comunale fornisca i necessari chiarimenti e informazioni in merito alla consistenza della variante richiesta in aderenza alla D.C.C. n.30 del 15/5/2018. "Variante al P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta in attuazione della L.R. n.14/2011". Di conseguenza dovranno essere indicati in una tabella sintetica di riepilogo: i dati identificativi dei campeggi esistenti e le relative superfici, le destinazioni urbanistiche e le relative N.T.A del P.R.G. vigente, precisando le aree ricomprese nella proposta ai sensi della L.R. n.14/2011 per le quali si richiede la variante urbanistica;*
- *Inoltre l'autorità Proponente dovrà relazionare rispetto alle destinazioni urbanistiche accertate negli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento alle aree a standard che la proposta di variante in oggetto sottrae agli standard del P.R.G. vigente.*

CONSIDERATO CHE

- *l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Documento Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;*
- *il Piano delle strutture ricettive all'aria aperta è redatto in adempimento della dell'art.3 della Legge Regionale n. 14/2011. Le aree oggetto della variante si collocano quasi esclusivamente lungo la fascia costiera in zone completamente urbanizzate e destinate ad un utilizzo turistico privato o collettivo;*
- *dal punto di vista paesaggistico, da quanto riportato nella documentazione, le aree di Piano risultano sottoposte a tutela. In particolare, secondo la tavola B del PTPR risultano ricadere:*
 - *totalmente al vincolo di cui all'art.5 L.R. n.24/1998: Costa del Mare;*
 - *totalmente al vincolo di cui all'art.136 del D.Lgs. n.42/2004 lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche;*
 - *parzialmente un'area al vincolo di cui all'art.7 L.R. n.24/1998: Corsi delle acque pubbliche;*

VALUTATO CHE

- *per ciò che riguarda gli effetti ambientali del Piano, i Soggetti Competenti in materia Ambientale ravvisano una carenza nella documentazione fornita all'interno del Rapporto Preliminare tale da non consentire una valutazione degli effetti del Piano sulle *aree boscate* e sulla matrice *aria* e *acqua*, questi ultimi in relazione anche all'incremento complessivo del numero di utenti previsti all'interno delle strutture nel periodo di punta;*
- *per quanto riguarda gli aspetti urbanistici del Piano, i Soggetti Competenti in materia Ambientale ravvisano carenze nella documentazione fornita e nelle analisi contenute all'interno del Rapporto Preliminare, carenze che non consentono di valutarne la coerenza degli interventi previsti con gli strumenti urbanistici vigenti e di conseguenza di poter escludere che gli interventi stessi non comportino impatti significativi sulle componenti ambientali;*
- *con riferimento agli aspetti paesaggistici del Piano, i Soggetti Competenti in materia Ambientale hanno rilevato una carenza nella descrizione e definizione degli interventi contenute all'interno del Rapporto Preliminare tale da non consentire la verifica di coerenza e compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata e ai vincoli imposti dall'attuale quadro normativo; inoltre vista anche l'ubicazione delle strutture ricettive e in considerazione dell'impatto su un'area dall'alto valore paesaggistico e archeologico ritengono che la variante in oggetto debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti;*

- sulla base di quanto precede occorre considerare possibili alternative al Piano, comprensive eventuali mitigazioni e compensazioni,

PERTANTO, VISTO

- l'art.3 ter del D.Lgs. n.152/2006 nel quale si prevede che *“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita [...], mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, [...]”*

non risultando possibile escludere possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalle previsioni del Piano in oggetto, e occorrendo valutare possibili alternative al Piano presentato,

SI RITIENE

di dover procedere all'espressione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 sulla base dell'istruttoria tecnica sopracitata assoggettando il Piano denominato *“Variante al P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta in attuazione della L.R. n.14/2011”* **alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.**

il Responsabile del Procedimento

dott. Marco Caporioni

il Dirigente

ing. Gaetano Colletta